



# Città di Seregno

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

**N. 1144**

**DEL 20/12/2021**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 6 – 2021)

AVVOCATURA CIVICA

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 6 – 2021)****IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il decreto prot. n. 0012579 del 05.03.2021, con il quale il Sindaco attribuisce, sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente, la gestione diretta dei servizi rientranti in "Servizi di staff", "Corpo di Polizia Locale" e "Avvocatura civica", unitamente all'area programmazione ed organizzazione, così come individuati nello schema allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 16 del 22.02.2021, al Segretario Generale;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023 e bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione n. 96 del 29 luglio 2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione/piano della performance - anno 2021 e criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato della dirigenza."

TENUTO CONTO che con il piano esecutivo di gestione sono stati definiti i responsabili di area assegnatari delle risorse e i centri di responsabilità organizzativi e di spesa;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare l'art. 23;

VISTO l'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante "riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici" che ha modificato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro alle dipendenze delle avvocature comunali, a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente;

VISTO l'art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, relativo all'erogazione dei compensi professionali al personale dell'Ente che riveste il profilo professionale di "Avvocato";

VISTO il Regolamento dell'Avvocatura comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 64 del 22.05.2019 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 come sostituito

AVVOCATURA CIVICA

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2019 n. 64, relativo alla disciplina di erogazione dei compensi professionali che forma parte integrante e sostanziale del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 8 e 9 del succitato regolamento dell'Avvocatura Comunale che disciplinano il riconoscimento dei compensi professionali ed il procedimento di liquidazione degli onorari in favore degli avvocati con rapporto di lavoro dipendente presso l'Avvocatura del Comune, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Seregno;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2, lett. a), che per i compensi ai dipendenti dell'avvocatura comunale dispone che: "Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali";

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere alla liquidazione di detti compensi sulla base della disciplina contrattuale e regolamentare sopra citata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014 la liquidazione dei compensi soggetti a tale regolamentazione riguarda le sentenze favorevoli ovvero compensate;

DATO ATTO che la liquidazione delle spettanze avviene in base alle norme regolamentari vigenti, dietro acquisizione dei provvedimenti giudiziari;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 267/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre 2018, i magistrati contabili della Lombardia, hanno chiarito che il pagamento dell'IRAP dovuta dal Comune sui compensi professionali dei propri avvocati non deve comportare una corrispondente decurtazione della somma finale corrisposta al singolo avvocato a titolo di compenso professionale. Con la conseguenza che l'Amministrazione non può operare, sugli importi corrisposti agli avvocati comunali a titolo di compensi professionali, la trattenuta dell'IRAP (vedi anche sentenza n. 4970/2017 Consiglio di Stato; Sentenza n. 147/2015 Corte d'Appello di Brescia; Sentenza n. 102/17 Sez. Lavoro Tribunale di Firenze);

DATO ATTO :

- che con determinazione n. 144/2021, nel ricorso promosso avanti al Tar Lombardia Milano sez. II R.G. 379/2021 da parte di CARLOPORTA SRL - MARTA VINICIO SAS (P. 1087.01), per l'annullamento dell'ordinanza n. 43 dell'11 febbraio 2021 – prot. n. 8537/2021 in cui il Comune si è costituito tramite l'avv. Piscopo dell'Avvocatura Civica e altro avvocato del libero Foro, la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l'interesse alla decisione sulla lite stante il fatto che:

- 1) a fronte della mancata concessione della sospensione del provvedimento impugnato in sede cautelare;
- 2) a fronte del successivo rigetto da parte del Consiglio di Stato del ricorso avverso l'ordinanza del Tar di mancata concessione delle misure cautelari;
- 3) alle numerose interlocuzioni con controparte sfociate poi nella successiva richiesta di permesso di costruire in sanatoria;
- 4) controparte ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto interesse ad agire;

AVVOCATURA CIVICA

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- che con sentenza n. 2621/2021 il Tar di Milano, nel rispetto del principio dispositivo di cui all'art. 34 c.p.a. (nella parte in cui fa riferimento ai "limiti della domanda") e all'art. 99 c.p.c., nonché del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, esplicitato all'art. 112 c.p.c., secondo cui "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa", ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto interesse ad agire, compensando le spese di giudizio;

- che di fatto è stata confermata la validità dell'azione amministrativa posta in essere dal Comune così come altresì asserito dalla difesa comunale nelle sue memorie e nei suoi ripetuti incontri con controparte;

VISTO il vigente regolamento dell'Avvocatura Civica che dispone all'art. 8 al comma 2: "Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale o dei legali incaricati, detti compensi vengono liquidati dal Segretario generale".

Il successivo comma 3 dispone: "Per sentenza favorevole all'Ente si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (Giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica e altre) e quelli nei quali: a) sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'Ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza; b) per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto, ovvero, nel caso in cui il Comune abbia ricevuto almeno il cinquanta per cento (50%) di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal Responsabile competente;"

"comma 4.: Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciandosi o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe laddove l'Amministrazione sia convenuta. Non sono considerati favorevoli i provvedimenti che dichiarano la cessazione della materia del contendere se conseguente all'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa";

"comma 5.: Ai fini del presente articolo, le Ordinanze del Giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal Giudice d'Appello".

RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dell'avv. Vincenzo Andrea Piscopo nella misura della metà delle tariffe medie di cui al D.M. 55/2014, avendo partecipato a tutte le fasi della difesa dell'Ente nell'ambito del ricorso, come segue:

- Causa Tar Lombardia Milano sez. II R.G. 379/2021 da parte di CARLOPORTA SRL - MARTA VINICIO SAS (P. 1087.01) – Onorari da corrispondersi (fase studio, costituzione, istruttoria - fase decisionale): 4.855,00 diviso 2 e quindi EURO 2.427,50.

AVVOCATURA CIVICA

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

CONSIDERATO che in detta materia, l'ANCI, con un parere del 27 settembre 2017, ha chiarito che i compensi professionali non sono da qualificare come degli incentivi, ma sono compensi finalizzati a remunerare l'attività professionale specifica dell'avvocato;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel bilancio sopra richiamato;

Per i motivi di cui sopra,

### D E T E R M I N A

- 1) Di riconoscere all'Avv. Vincenzo Andrea Piscopo, dell'Avvocatura civica comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 3 e 6, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114, e art. 8 c. 2 del Regolamento Avvocatura Civica, il seguente compenso professionale complessivo, per gli importi diminuiti del 50%, per quanto citato in premessa, pari ad €. 2.427,50 lordi come segue:

- € 1.954,90 a netto degli oneri riflessi: CPDEL di €. 465,27 e INAIL di € 7,33 pari al totale di € 472,60;

- 2) Di impegnare le suddette somme ai seguenti capitoli:

IMPORTO	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACRO-AGGR.	BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO	CODICE
1.954,90	01	11	1	01	2021	01111119	U.1.01.01.01.004
472,60	01	11	1	01	2021	01111120	U.1.01.01.01.001

- 3) Di liquidare il suddetto compenso all'Avvocato Vincenzo Andrea Piscopo, dell'Avvocatura Civica comunale;

- 4) Di dare atto che la liquidazione del suddetto compenso è soggetto a regime di tassazione ordinaria ai sensi di quanto espresso dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 151/E del 13 dicembre 2017;

- 5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-

f.to dott. Alfredo Ricciardi

AVVOCATURA CIVICA

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**Area:** AVVOCATURA CIVICA

**Servizio:**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 6 – 2021)

**2. SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 20/12/2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

AVVOCATURA CIVICA

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

#### Impegno

<b>Descrizione Impegno:</b> LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 6 – 2021) (P. 1087.01 saldo)				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Compensi per l'avvocatura civica				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.01.01.01.004	01.11	1111119	Selezione	2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
864	2752	1.954,90	0	0,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** PERSONALE COMUNALE  
**Codice Fiscale:** - P.Iva:

#### Impegno

<b>Descrizione Impegno:</b> LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA (N. 6 – 2021) (P. 1087.01 saldo- oneri riflessi)				
<b>CIG:</b>				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Oneri riflessi su compensi avvocatura civica				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.01.02.01.001	01.11	1111120	Selezione	2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
865	2751	472,60	0	0,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** AGENZIA DELLE ENTRATE  
**Codice Fiscale:** 06363391001 - P.Iva: 06363391001

Lì, 20/12/2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
 AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
 f.to dott. Pietro Cervadoro

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

AVVOCATURA CIVICA

Firma digitale su originale  
 (conservato presso il Comune)

Lì, 17/01/2022

**Il Segretario Generale**  
f.to Alfredo Ricciardi

AVVOCATURA CIVICA

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)